

COMUNE DI CASALGRANDE
RAVVEDIMENTO OPEROSO I.M.U./T.A.S.I.
 (art. 13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni)

Ravvedimento Operoso in vigore dal 25 dicembre 2019 (D.L. 124/2019 "Decreto Fiscale 2020" convertito in Legge 157/2019)

TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO/ VIOLAZIONE (art. 13 D.Lgs. 472/97)	LIMITI TEMPORALI	RIDUZIONE DELLA SANZIONE	ESEMPI
A) Omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione			
Ravvedimento sprint	Entro 14 giorni dalla scadenza di pagamento.	0,1% per ogni giorno	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2020 scadente il 16.06.2020 può essere sanato entro il 30.06.2020
Ravvedimento breve Mancato versamento del tributo. Lettera a)	Dal 15° giorno fino al 30° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/10 del 15%: 1,5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2020 scadente il 16.06.2020 può essere sanato entro il 16.07.2020
Ravvedimento Intermedio. Lettera a-bis)	Dal 31° giorno fino al 90° giorno dalla data di scadenza di pagamento.	1/9 del 15%: 1,67%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2020 scadente il 16.06.2020 può essere sanato entro il 14.09.2020
Ravvedimento lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro un anno dal termine di scadenza di pagamento.	1/8 del 30%: 3,75%	L'omesso/parziale versamento del saldo 2019 scadente il 16.12.2019 può essere sanato entro il 16.12.2020
Ravvedimento super lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b-bis)	Oltre un anno ma entro 2 anni dal termine di scadenza di pagamento	1/7 del 30%: 4,29%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2018 scadente il 18.06.2018 può essere sanato entro il 18.06.2020
Ravvedimento iper lungo Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Lettera b-ter)	Oltre 2 anni fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 30%: 5%	L'omesso/parziale versamento dell'acconto 2015 scadente il 16.06.2015 può essere sanato entro il 31.12.2020
B) Parziale versamento in presenza di infedele dichiarazione			
Infedele dichiarazione.* Lettera a-bis)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione (31.12.2019)	1/9 del 50%: 5,56%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2018. La situazione può essere sanata entro ulteriori 90 giorni, quindi fino al 30.03.2020
Infedele dichiarazione.* Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 50%: 6,25%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2018. La situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
Infedele dichiarazione.* Lettera b-bis)	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del 30%: 7,14%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2017. La situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
Infedele dichiarazione.* Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione di formale controllo	1/6 del 30%: 8,33%	Il contribuente si accorge di aver pagato e dichiarato per un valore non corretto in relazione all'anno 2014. La situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
C) Omessa dichiarazione ed omesso/insufficiente versamento del tributo			
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera c)	Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 50%: 5%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2018; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2019 la situazione può essere sanata entro ulteriori 30 giorni, quindi fino al 30.01.2020
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera c)	Entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento	1/10 del 100%: 10%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2018; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2019 né regolarizzata entro i 30 gg successivi, la situazione può essere sanata entro ulteriori 60 giorni, quindi fino al 30.03.2020
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b)	Dopo il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/8 del 100%: 12,5%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2018; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 31.12.2019 né regolarizzata entro 90 giorni, quindi fino al 30.03.2020 la situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b-bis)	Entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	1/7 del 100%: 14,29%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2017; qualora la dichiarazione non venga presentata entro il 30.06.2018 né regolarizzata entro 90 giorni, quindi fino al 30.09.2018 la situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
Omessa presentazione dichiarazione e relativo omesso versamento.* Lettera b-ter)	Oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma fino all'atto di accertamento o comunicazione formale di controllo.	1/6 del 100%: 16,67%	Acquisto di un'area edificabile il 10.01.2015 la situazione può essere sanata entro il 31.12.2020
*Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.			
NB. Termini presentazione dichiarazione IMU: 2015, 2016 e 2017 (30.06 dell'anno successivo); 2018 e 2019 (31.12 dell'anno successivo)			
D) Errori Formali			
Omissioni o errori che non incidono sulla determinazione o pagamento del tributo se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta	Fino alla notifica della relativa contestazione da parte dell'Ufficio Tributi	nessuna	Qualora l'imposta sia stata correttamente versata ma non è stata presentata la relativa dichiarazione è possibile presentare la dichiarazione fino alla contestazione della violazione da parte dell'Ufficio.
INTERESSI	calcolati a giorni per i giorni di ritardo (solo sul tributo): - 0,5 % dal 01.01.2015 - 0,2 % dal 01.01.2016 - 0,1 % dal 01.01.2017 - 0,3 % dal 01.01.2018 - 0,8 % dal 01.01.2019 - 0,05% dal 01.01.2020		